legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 17tax/2021
del 4 marzo 2021

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

I requisiti per l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi corrisposti alla controllante svizzera
La ripartizione delle perdite e delle eccedenze fiscali pregresse nell'ambito di un'operazione di scissione parziale
La verifica del requisito della vigilanza per l'esenzione dalla ritenuta
L'ambito di applicazione della presunzione di insussistenza del vincolo economico ai fini della costituzione del Gruppo Iva

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il trattamento Iva applicabile alle operazioni "intermediate" di concessione di diritti d'autore

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

L'irrilevanza delle cessioni di partecipazioni azionarie occasionali ai fini del calcolo del pro rata
La presunzione di distribuzione di utili extra contabili nelle società di capitali a ristretta base proprietaria

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'indeducibilità dei costi sostenuti prima della stipula del contratto di sponsorizzazione

I requisiti per l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi corrisposti alla controllante svizzera

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 marzo 2021, n.135

L'Agenzia delle entrate, in tema di fiscalità internazionale, ha chiarito che, con l'abrogazione, decorrente dal 1 gennaio 2020, dello speciale regime applicabile alle *holding* svizzere, che prevedeva l'assoggettamento dei redditi alle sole imposte federali, l'esenzione dalla ritenuta in uscita sui dividendi corrisposti da una società italiana alla propria controllante avente natura di *holding* svizzera, ossia il regime c.d. "madre-figlia", risulta applicabile anche in caso di società partecipanti elvetiche. Infatti, conclude l'Amministrazione finanziaria, a seguito di tale abrogazione, il reddito della società svizzera che percepisce i dividendi risulta assoggettato a tutti e tre i livelli di imposizione (federale, cantonale e municipale), come richiesto dall'Accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea del 29 dicembre 2004 per rendere operativa l'esenzione prevista dal menzionato regime "madre-figlia".

torna su

La ripartizione delle perdite e delle eccedenze fiscali pregresse nell'ambito di un'operazione di scissione parziale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 marzo 2021, n.129

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta ripartizione delle perdite e delle eccedenze fiscali riportabili in caso di scissione parziale. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, le stesse costituiscono posizioni soggettive generali per le quali non può trovare applicazione il criterio della riferibilità a specifici elementi del patrimonio scisso, quanto piuttosto quello di ripartizione proporzionale, che, in caso di scissione parziale opera tra la stessa società scissa e le beneficiarie delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste.

torna su

La verifica del requisito della vigilanza per l'esenzione dalla ritenuta

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 24 febbraio 2021, n.125

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, anche i fondi comuni non autorizzati allo svolgimento di attività regolamentate, gestiti da intermediari soggetti a vigilanza, rientrano nella definizione di "investitori istituzionali" e, pertanto, possono godere dell'esenzione dalla ritenuta prevista dall'art.26, comma 5-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600, purché risultino istituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, la verifica della sussistenza del requisito della vigilanza di cui al citato comma 5-*bis*, può essere effettuata, indifferentemente, in capo al fondo, ovvero in capo al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

torna su

L'ambito di applicazione della presunzione di insussistenza del vincolo economico ai fini della costituzione del Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 24 febbraio 2021, n.124

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti per la costituzione del Gruppo Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, la presunzione di cui all'art.70-*ter*, comma 6 del Decreto Iva, per effetto del quale, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente con riguardo ai soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero crediti e/o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti nei confronti di soggetti in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'art.113, comma 1 del Tuir, risulta circoscritta ai soggetti e alle fattispecie richiamati da tale ultima disposizione, non trovando applicazione nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il trattamento Iva applicabile alle operazioni "intermediate" di concessione di diritti d'autore

Corte di Giustizia – Sentenza del 21 gennaio 2021, causa C-501/19

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, le operazioni di concessione di diritti d'autore, costituiscono prestazione di servizi, rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'Iva, in tutti i casi in cui sussiste il rapporto causale tra l'utilizzo dell'opera protetta su richiesta dell'utilizzatore e la remunerazione da questi dovuta, a nulla rilevando l'eventuale attività di intermediazione di un organismo di gestione collettiva, il quale percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari dei diritti, le remunerazioni dovute come corrispettivo per l'autorizzazione a comunicare al pubblico le opere protette. Ne consegue, quindi, l'obbligo dei titolari dei diritti d'autore, qualora soggetti passivi d'Imposta, di emettere verso il collettore fatture comprensive di Iva per la prestazione fornita.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'irrilevanza delle cessioni di partecipazioni azionarie occasionali ai fini del calcolo del pro rata

Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 febbraio 2021, n.5156

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non rientrano nel campo di applicazione dell'Imposta e non concorrono, pertanto, al calcolo della percentuale di detraibilità di cui all'art.19-*bis* del Decreto Iva, le operazioni di cessione relative ad azioni o partecipazioni in una società, purché le stesse non vengano effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di negoziazione di titoli, al fine di realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni, ovvero quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, occorre avere riguardo, non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

torna su

La presunzione di distribuzione di utili extra contabili nelle società di capitali a ristretta base proprietaria

Corte di Cassazione – Sentenza del 2 febbraio 2021, n.2224

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, i costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per effetto del principio di derivazione di cui all'art.83 del Tuir, rappresenta la base del bilancio fiscale. Pertanto, dall'eliminazione delle poste indeducibili dal conto economico, scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito imponibile e una presunzione di distribuzione di tale maggior reddito pro quota ai soci della società di capitali a ristretta compagine sociale.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'indeducibilità dei costi sostenuti prima della stipula del contratto di sponsorizzazione

Commissione Tributaria Regionale di Campobasso – Sentenza del 3 febbraio 2021, n.106

La Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, i costi relativi a contratti di sponsorizzazione, risultano del tutto ingiustificati e dunque indeducibili dal reddito del contribuente, qualora sostenuti in data antecedente alla stipula del relativo contratto, perché attinenti ad una attività non ancora formalizzatasi giuridicamente, potendosi desumere la non inerenza di detti costi dalla chiara divergenza tra le date dei bonifici emessi e la data di stipula del predetto contratto di sponsorizzazione. Inoltre, conclude la Commissione, non trovando applicazione i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità di cui all'art.109 del Tuir, risulta illegittima anche la detrazione dell'Iva versata in relazione a detti costi.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it